



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

SENTENZA N.
571/2024
Depositata il
18 OTT. 2024
R.G. n.
501/2024
Cron. n.
222/2024

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Carlo Coco

Presidente rel.

Dott. Marcella Angelini

Consigliere

Dott. Luca Mascini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 501 / 2024 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 7830 / 12.6.2024,
avente ad oggetto: accredito figurativo servizio militare,

promossa da:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del l.r.p.t.,
rappresentato e difeso dagli Avv. Ester Cascio e Renato Vestini ed elettivamente
domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di Bologna

- *appellante – appellato incidentale*

contro:

Galvagni Marco

rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Paolo Naldi in
Bologna

- *appellato – appellante incidentale*

posta in discussione all'udienza collegiale del 17.10.2024,
udita la relazione della causa fatta dal Presidente Dott. Carlo Coco;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti
trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, premesso che la controversia verte sull'accertamento del diritto di Galvagni Marco a vedersi riconoscere, per il servizio militare di leva svolto dal 27.4.1982 al 6.4.1983, 52 settimane di contribuzione figurativa rispetto alle 50 accreditate, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato tenuto e condannato l'INPS ad accreditare in favore del Galvagni 15 settimane contributive per il servizio prestato nell'anno 1983, in luogo delle 14 già accreditate, ed ha quindi dichiarato tenuto e condannato l'Istituto a riliquidare la pensione anticipata "quota 100" da questi in godimento corrispondendo in suo favore le differenze, se spettanti, sui ratei di pensione erogati dalla data di decorrenza della pensione (1.8.2020), oltre accessori; ha viceversa respinto la domanda di accredito di 37 settimane contributive, rispetto alle 36 già accreditate, per il servizio prestato nell'anno 1982; ha compensato fra le parti le spese processuali ponendo a carico del ricorrente le spese della c.t.u. espletata per i relativi conteggi.

2. Va premesso che il C.t.u., con compiuta ed esaustiva motivazione (v. pagg. 10 / 14 della relazione e in particolare l'ultima, chiara e riassuntiva), in risposta al quesito posto dal primo Giudice ("... *determini il numero di settimane contributive da accreditare per servizio militare di leva già riscattato dal ricorrente presso l'INPS nell'anno 1982 e nell'anno 1983 tenuto conto dei criteri adottati dall'INPS come nel messaggio INPS del 03 novembre 2005*") ha concluso nel senso che "*che le 50 settimane accreditate figurativamente dall'Inps per il riscatto del periodo di leva militare svolto dal sig. Galvagni - da martedì 27 aprile 1982 a mercoledì 6 aprile 1983 - siano **correttamente conteggiate ma erroneamente imputate alle due annualità**. Per quanto previsto dalla circolare Inps n. 171 del 24 luglio 1982, le 50 settimane dovevano così essere accreditate: 35 settimane figurative per il periodo 27 aprile 1982 – 31 dicembre 1982; 15 settimane figurative per il periodo primo gennaio 1983 – 06 aprile 1983*".

Inoltre, in replica alle osservazioni del C.t.p. di parte ricorrente, il C.t.u. ha chiarito che "*La scrivente applicando i principi illustrati nel messaggio Inps n. 36298 del 03 novembre 2005 ha calcolato 50 settimane per l'accredito del servizio militare svolto dal sig. Galvagni. Secondo le prospettazioni di parte attrice la corretta applicazione dei principi illustrati nel messaggio Inps n. 36298 del 03 novembre 2005 dovrebbe comportare il conteggio di 52 settimane figurative per l'accredito del servizio di leva militare svolto dal sig. Galvagni. Come già illustrato nella relazione le due settimane in più conteggiate da parte attrice derivano:*

1. Dal doppio conteggio della settimana iniziale da martedì 27 aprile 1982 a sabato 1° maggio 1982: calcolata sia come prima settimana per la frazione tra martedì 27 aprile e venerdì 30 aprile che come seconda per il giorno di sabato 1° maggio; al contrario delle indicazioni del messaggio n. 36298 del 03 novembre 2005 secondo cui la prima settimana corrisponde al periodo tra il primo giorno del conteggio (martedì 27 aprile) ed il primo sabato successivo (1° maggio), anche se ricadente nel mese seguente, secondo le modalità di calcolo dei periodi ultra mensili. **L'errore è stato rilevato anche dal CTP, che sul punto non ha svolto alcuna osservazione.**

2. Dalla doppia valorizzazione della settimana a cavallo d'anno tra domenica 26 dicembre 1982 e sabato 1° gennaio 1983 che è stata conteggiata sia nel 1982 che nel 1983 in relazione alla quale la CTP ritiene corretta la duplicazione.

Sul punto si ritiene utile precisare quanto segue. **L'errore di fondo nel conteggio proposto da parte attrice consiste nel considerare il periodo di leva militare svolto dal sig. Galvagni come due periodi assicurativi distinti:** il primo compreso tra il 27 aprile 1982 ed il 31 dicembre 1982 ed il secondo compreso tra il primo gennaio 1983 ed il 06 aprile 1983. Al contrario il periodo di leva militare rappresenta un unico periodo assicurativo, di cui può essere chiesto l'accredito figurativo dei contributi, le cui settimane debbono essere conteggiate secondo quanto indicato, anche, nel messaggio n. 36298 del 03 novembre 2005 che al paragrafo 7 recita testualmente: "È noto che le settimane di ciascun periodo assicurativo corrispondono al numero dei sabati compresi nel periodo stesso, incrementato dell'eventuale frazione di settimana successiva all'ultimo sabato, da considerare come settimana intera (arrotondamento per eccesso). Come illustrato al punto 1), **per evitare che l'applicazione mensile del suddetto criterio di arrotondamento determinasse – a montante – un'anzianità contributiva eccedente rispetto alla capienza massima del periodo considerato,** è stato adottato il sistema della numerazione progressiva delle settimane (periodo compreso fra una domenica ed il sabato successivo). In linea di massima, pertanto, l'anzianità contributiva da riconoscere ad un periodo plurimensile è costituita dalla sommatoria:

- delle settimane "intere" del periodo considerato,
- dall'eventuale frazione di settimana che si conclude con il primo sabato del periodo stesso,
- dall'eventuale frazione di settimana con cui termina l'ultimo mese valutato."

L'applicazione di questo criterio comporta considerare:

un unico periodo assicurativo compreso tra il 27 aprile 1982 ed il 06 aprile 1983 che ricadendo su due annualità distinte necessità di essere imputato alle relative annualità;

- la prima settimana quella compresa tra martedì 27 aprile 1982 e sabato 1° maggio 1982;

- solo una volta la settimana a cavallo d'anno tra domenica 26 dicembre 1982 e sabato 1° gennaio 1983;

confermando il conteggio di 50 settimane effettuato dal CTU e dall'Inps".

3. Va altresì premesso che, all'esito del contraddittorio coi C.t.p., i criteri di calcolo indicati dal C.t.u. e le relative conclusioni sono rimasti incontestati tra le parti, che anzi il ricorrente in sede di precisazione della conclusioni, appunto alla luce delle risultanze peritali, ha circoscritto l'iniziale domanda come segue: *"In parziale accoglimento del ricorso: 1) Dichiarare tenuto e condannare l'I.n.p.s. ad accreditare in favore del ricorrente 15 settimane contributive per servizio militare di leva per l'anno 1983 in luogo delle 14 già accreditate e quindi dichiarare conseguentemente tenuto e condannare l'I.n.p.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a riliquidare la pensione di cui è titolare il ricorrente, e conseguentemente a corrispondergli le differenze, se spettanti, sui ratei di pensione corrisposti dalla data di decorrenza della pensione (1.8.2020), oltre accessori ... In subordine si chiede che il Giudice dichiari in ogni caso che il numero di settimane contributive da accreditare in favore del ricorrente per l'anno 1983 è di 15"*.

4. L'appello principale proposto dall'INPS – oltre a contestare il regolamento delle spese – si articola in due concatenati motivi che aggrediscono il passaggio motivazionale della sentenza secondo cui *"l'INPS ha già riconosciuto, per l'anno 1982, il diritto all'accredito figurativo di 36 settimane (periodo 27.4.1982-31.12.1982), periodo che non può essere modificato in peius non essendo stato contestato dall'Istituto convenuto"*, sul quale unicamente si regge il parziale accoglimento, *ut supra*, del ricorso introduttivo.

5. Ritualmente costituito, il Galvagni resiste all'impugnazione e, con l'appello incidentale, insta per la posizione a paritario (*"solidale"*) carico delle parti delle spese della c.t.u. espletata.

6. L'appello principale è fondato, atteso che il primo Giudice ha erroneamente elevato a *petitum* della domanda (che è e resta il maggior numero di settimane di contribuzione figurativa richieste) elementi dell'argomentazione a supporto che afferiscono invece alla *causa petendi* (le modalità di computo di periodi plurimensili a cavallo d'anno) e non vincolavano la controparte laddove la stessa ha costantemente richiesto il rigetto integrale della domanda predicando la giustezza dei propri calcoli, confermata in sede di c.t.u., altrimenti neppure comprendendosi il tenore del quesito peritale posto.

7. Appaiono dunque del tutto condivisibili, e s'intendono qui recepite, le seguenti osservazioni dell'INPS:

"1. In accoglimento pedissequo della fantasiosa tesi del ricorrente esposta nelle proprie note conclusive (ossia che, preso atto delle conclusioni della ctu, riteneva che l'anno 1982 in cui l'INPS aveva accreditato 36 settimane non potesse essere modificato in pejus senza violare l'art. 112 c.p.c. perché l'INPS ne aveva confermato l'esattezza) riteneva di accogliere la domanda solo in relazione al periodo 01.01/06.4.1983 condannando l'INPS all'accredito di 15 settimane in luogo di 14 con conseguente condanna alla riliquidazione della pensione e quindi a corrispondere eventuali differenze di rateo, se dovute. Che dire? Il Giudice non si avvede che così ragionando smentisce il suo stesso operato, posto che aveva conferito l'incarico al ctu perché "determini(asse) il numero di settimane contributive da accreditare per servizio militare di leva", non perché stabilisse quale dei due calcoli fosse corretto.

2. Il Tribunale afferma ancora che il numero di 36 settimane (27.4.1982/31.12.1982) non potesse essere modificato non essendo stato contestato dall'Istituto convenuto. Ora, a prescindere dalla poca comprensibilità del motivo, in ogni caso l'affermazione è errata, posto che le conclusioni del ctu sulla diversa imputazione annuale ma confermativa del numero di settimane complessive da accreditare (50 e non 52) non sono state avversate dall'Istituto, né in sede di CTU né in sede di discussione. Ma ove poi la mancata contestazione si riferisse alla posizione assunta nella memoria di costituzione, ancora più incomprensibile ne risulterebbe il significato, perché non si capisce, sviluppando il ragionamento del Tribunale (mutuato pedissequamente dal ricorrente), come avrebbe dovuto difendersi l'INPS nel costituirsi in giudizio per potere consentire di modificare il dato imputato all'anno 1982. Non è dato sapere.

3. Il Tribunale afferma, ancora, che le risultanze della ctu sono pienamente condivise e fatte proprie dal Giudicante. Ma come fa in coscienza ad affermare ciò, quando si limita a richiamarne solo una parte, quando la stessa CTU nelle controdeduzioni alle deduzioni del ctp di parte attrice evidenzia, con chiarezza, l'inscindibilità e unicità del periodo assicurativo nonostante lo stesso fosse a cavallo di 2 anni, e quindi la fallacità del ragionamento del ricorrente e ora anche del Tribunale, che continuano a scindere i due periodi ?

4. Il 4° errore è la diretta conseguenza di quanto evidenziato al punto 3, ossia pronunciarsi separatamente sui due anni, senza avvedersi che il petitum era costituito dalla richiesta di accertamento del diritto al computo del servizio militare obbligatorio di leva pari a 52 settimane (in luogo delle 50 accreditate),

rispetto al quale la specifica per anni rappresentava un di cui della domanda principale, non già un'autonoma domanda.

La sentenza è manifestamente errata quindi dal momento che vengono condivise e fatte proprie solo una parte delle conclusioni del CTU, operando una inammissibile scissione di un unico periodo temporale, come già evidenziato dal Consulente, e senza tenere conto che l'accredito di una settimana in più per il periodo di servizio militare prestato dal 01.01.1983 al 06.4.1983, lasciando invariato il numero di settimane per il periodo 27.4.1982/31.12.1982, avrebbe comportato il superamento del periodo di capienza, con IMPOSSIBILITÀ DI ACCREDITO ... Il periodo di capienza (cfr doc. 5 fascicolo INPS mai contestato dal ricorrente) è stato del tutto obliterato dal Tribunale, nonostante anche la CTU vi avesse fatto esplicito riferimento, nel paragrafo dedicato ai "Criteri e conteggio del CTU delle settimane ai fini contributivi.", cfr. pagg.10-12 ...".

8. Con riguardo al regolamento delle spese del primo grado del giudizio – oggetto dell'appello principale, che ne invoca la liquidazione sulla base dell'integrale soccombenza del ricorrente, e dell'appello incidentale, che invoca la compensazione anche con riferimento alle spese di c.t.u. – si ritiene che lo stesso vada confermato, sia pure con diversa motivazione, apparendo l'assetto adottato coerente con la valorizzazione delle ulteriori gravi ed eccezionali ragioni indicate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77 / 2018 *sub specie* di oggettiva equivocabilità, *ex ante*, del disposto normativo applicabile e dei criteri di computo da essa dipendenti.

9. Anche le spese del presente grado del giudizio vanno compensate fra le parti in ragione, altresì, dell'incertezza giurisprudenziale manifestata dall'*iter* processuale della causa.

10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di cui all'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115/02.

P. Q. M.

La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 783 / 2024, respinge integralmente il ricorso proposto da Galvagni Marco nei confronti di INPS;

compensa fra le parti le spese del presente grado del giudizio;

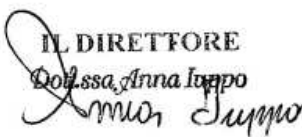
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, del D.P.R. n. 115/02.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 17.10.2024.

Il Presidente est.

Dott. Carlo Coco



IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Iuppo




[minuta depositata il 18.10.2024]

